



**COMUNE DI S.GIOVANNI AL NATISSONE
PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI
VOLONTARI CIVICI**

Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23/04/2015

Rettificato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22 luglio 2015

Art. 1 – Oggetto

1. Il Servizio di volontariato Civico è svolto dai cittadini in forma volontaria e gratuita, e investe le attività di competenza dell'Amministrazione Comunale, ad integrazione o in interazione con servizi già svolti direttamente dai dipendenti comunali.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Servizio di volontariato Civico da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato dalle vigenti norme di legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. I cittadini volontari prestano il **Servizio di Volontariato Civico** sulla scorta di un piano triennale di attività elaborato dagli Uffici comunali rispettivamente competenti nel rispetto delle disponibilità di bilancio, nell'ambito delle attività individuate dall'Amministrazione Comunale e inserite nel presente regolamento o successivamente indicate dalla giunta comunale.
2. Il piano triennale di attività è approvato dalla giunta comunale.
3. Il piano triennale di attività contiene i singoli progetti individuali di volontariato.
4. Tale Servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo, valorizzano la propria dignità personale, favorendo la sua integrazione sociale e promuovendo il mantenimento ed il potenziamento delle capacità personali.
5. Le attività di svolgimento del Servizio di Volontariato civico sono individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree:

Area Sociale¹ :

- a) assistenza scolastica per lo svolgimento di compiti ;
- b) pre e post accoglienza scolastica;
- c) accompagnamento alunni progetto "pedibus;
- d) prevenzione e sostegno alle forme di disagio ed emarginazione sociale tramite servizio di compagnia;
- e) supporto nella assistenza di persone diversamente abili e bisognose;

Area Tecnica

- f) manutenzione delle aree verdi, aiuole;
- g) sfalcio aree verdi e piccola manutenzione spazi – edifici pubblici e dell'arredo urbano (es. manutenzione e sistemazione panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, rimozione foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e zone verdi, cura ed irrigazione manuale piante, sfoltimento cespugli) pulizia dalla neve di aree cortilizie pubbliche di scuole, uffici pubblici, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive;
- h) verifica strutture aree verdi comunali ed apertura – chiusura dei bagni pubblici;

Area Culturale

- i) attività di supporto presso la biblioteca comunale (es. supporto per rimettere in ordine i libri consegnati, supporto attività di sorveglianza bambini, ecc).

6. Altri ambiti di utilizzo dei volontari potranno successivamente esser definiti dalla Giunta Comunale, nell'ambito dei principi contenuti nel presente regolamento che non siano in contrasto con norme vigenti.

¹ Le attività dell'Area Sociale saranno sottoposte, se del caso, al parere preventivo del Responsabile dell'Ambito Distrettuale del Cividalese.

7. Per attivazione di ogni nuovo e diverso progetto deve essere acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del servizio interessato.

Art. 3 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari

1. I cittadini che intendono svolgere attività di **Servizio di Volontariato Civico** devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di San Giovanni al Natisone;
 - b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 75 anni;
 - c) idoneità psico-fisica;
 - d) possesso del regolare permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari;
 - e) autodichiarare:
 - assenza di condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni né presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione (tramite autodichiarazione);
2. La richiesta dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni di conoscenza/ accettazione:
 - che le prestazioni volontarie non costituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
 - che nessun rapporto di lavoro subordinato intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
 - che le attività vengono svolte senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - di accettare espressamente di operare nell'ambito di programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
 - di autorizzare l'Amministrazione, in ottemperanza alla Legge 196/2003, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'attività, oggetto del presente Regolamento.

ART. 4 – Formazione albo comunale dei volontari civici

1 E' istituito l'albo dei volontari civici;

2 L'albo dei volontari civici è formato da tutti i coloro presentano l'apposita domanda per farne parte ed hanno requisiti previsti dall'art. 3;

3 L'albo è soggetto a revisione triennale;

4 Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di iscrizione all'albo, il TPO dell'area sociale, esaurita la procedura di verifica dei requisiti, propone alla giunta l'iscrizione del volontario nell'albo;

5 La domanda si intende accolta con la pubblicazione del nominativo nell'albo comunale dei volontari civici. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mail, con le modalità previste dalla normativa (art. 10 bis L. 241/90).

6 La richiesta di cancellazione ha effetto immediato dalla data di presentazione al protocollo della stessa e non necessita di alcuna presa d'atto.

Art. 5 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del **Servizio di Volontariato Civico** sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di San Giovanni al Natisone.

Art. 6 – Elementi fondamentali dei progetti individuali di volontariato civico

1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di volontariato civico, conformemente agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, è necessaria l'accettazione di aderire ad un progetto individuale.
2. Il progetto contiene l'accordo tra il singolo volontario e l'Amministrazione. L'accordo si attua attraverso la sottoscrizione sia del Responsabile del Servizio interessato che del volontario stesso del progetto individuale di volontariato predisposto nel rispetto di quanto previsto dal piano triennale di attività.
3. Contenuti minimi del progetto:
 - a. La definizione del programma degli interventi da effettuare e delle azioni da svolgere, delle modalità di svolgimento e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipa il volontario;
 - b. L'impegno a fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione;
 - c. Tempi e modalità delle informazioni da fornire al volontario, in relazione all'attività prevista, prima dell'avvio del progetto.
 - d. Le modalità di coordinamento e monitoraggio dell'attività dei volontari;
 - e. La previsione, se disposta dal medico competente, che prima dell'avvio del progetto sia necessario acquisire un certificato attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del progetto stesso;
 - f. Il termine di preavviso entro cui i volontari devono comunicare il recesso al progetto;

Art. 7 - Espletamento del Servizio Civico

1. L'azione dei volontari civici è coordinata dal Responsabile dell'Area competente per settore di attività, alle cui istruzioni ed indicazioni i volontari devono attenersi.
2. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
3. Il volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

4. Prima dell'avvio del progetto individuale, il volontario sarà informato circa le attività da svolgere, le modalità di svolgimento, i comportamenti da osservare nei confronti del Responsabile del Progetto e della cittadinanza.
5. L'Amministrazione è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.
6. I volontari possono recedere dal **Servizio di volontariato Civico** dandone comunicazione scritta all'Amministrazione nei termini indicati nel singolo progetto individuale;

Art. 8 - Obblighi dell'Amministrazione

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Area competente per settore di attività che deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.
2. L'Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

Art. 9 - Mezzi e attrezzature

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio, nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Il volontario consegnatario di attrezzature e beni di proprietà comunale ne avrà personalmente cura fino alla riconsegna, che avverrà nei modi e nei termini di volta in volta concordati.

Art. 10 - Riconoscimenti

1. L'Amministrazione Comunale, pur nel carattere assolutamente gratuito del Servizio di Volontariato Civico, può effettuare i seguenti riconoscimenti:
 - targhe, medaglie, pergamene o altri tipi di omaggio a testimonianza della riconoscenza dell'Amministrazione e dei cittadini;
 - attestati di partecipazione al Servizio.

Art. 11-Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere, mediante comunicazione scritta, in qualsiasi momento e con effetto immediato le attività del volontario qualora da esse possa derivare un danno per il Comune, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o ancora siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di indicazioni e prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, o infine qualora l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.
2. Eventuali reclami presentati dalla cittadinanza o da altre persone presenti sul territorio, sul lavoro svolto dai volontari, devono essere resi noti dal responsabile del progetto al volontario entro 5 gg. lavorativi successivi al ricevimento, al fine di garantire il contraddittorio da parte dello stesso.

Art. 12- Disciplina applicativa

1. In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, art. 26, il Comune dovrà provvedere, per ogni settore di attività, alla predisposizione di un documento di valutazione del rischio, nel quale dovranno essere individuati tutti i rischi connessi ai luoghi di attività e alle mansioni specifiche dei volontari.
2. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione fatta dal Responsabile del settore interessato, oltre a quanto già disciplinato negli articoli precedenti. 3. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.
4. Il servizio di volontariato di cui al presente Regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri dispositivi, repressivi o impositivi.
5. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, rispettando il termine di preavviso previsto dal progetto, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Art. 13 - Esclusioni

1. Non sono oggetto del presente regolamento né i servizi di volontariato disciplinati dalla L.R. 9/2009, né il volontariato reso nell'ambito della Protezione civile.

Art. 14 - Norme transitorie e finali

- 1 – in prima applicazione l'albo dei volontari è costituito da tutti coloro che hanno presentato domanda entro il 15 luglio 2015 e che hanno i requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento;
- 2 – In prima applicazione la giunta comunale approva l'albo dei volontari entro il 15 agosto 2015.
2. Il presente Regolamento entra in vigore secondo i termini previsti dall'art. 11 comma 3 del vigente Statuto Comunale.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia di volontariato.